

**DECRETI DEI DIRIGENTI  
DELLA REGIONE CALABRIA****DECRETO 4 aprile 2003, n. 4141**DIPARTIMENTO  
*Lavori Pubblici ed Acque***Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di lavori pubblici ed acque agli Enti Locali.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 marzo 1996, recante «Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale.

VISTA la delibera G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni».

VISTO il decreto n. 354 del 21/6/1999 del Presidente della Regione, recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione».

VISTA la D.G.R. n. 922 dell'11 ottobre 2002 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente Generale del 6° Dipartimento «Lavori Pubblici ed Acque».

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante ad oggetto (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59).

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 avente ad oggetto: «Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali» che in attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi indicati nell'art. 118 della Costituzione, nell'articolo 4, comma 3, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e negli articoli 3 e susseguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, detta e disciplina gli strumenti le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e delle competenze tra Regione e gli Enti locali, nelle materie di cui agli artt. 117, commi 3 e 4, e 118 della Costituzione.

CONSIDERATO CHE il conferimento delle funzioni e dei compiti agli Enti locali deve essere attuato nel rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 5, della Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

CHE in particolare occorre provvedere al conferimento delle funzioni e dei compiti agli Enti locali nelle materie attinenti alla competenza di questo Dipartimento.

## DECRETA

**Art. 1***Edilizia Residenziale Pubblica*

Sono conferite alle Province le funzioni amministrative concernenti:

- a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i Comuni;
- b) l'individuazione delle tipologie di interventi idonee a soddisfare i fabbisogni rilevati;
- c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;
- d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi;
- e) la concessione dei contributi ai Comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;
- f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione dell'indennità di esproprio;
- g) la concessione dei contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico ed architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.

Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative ed i compiti concernenti:

- a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati con finanziamento a totale carico pubblico, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale, ivi compresa l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso;
- b) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
- c) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia pubblica;
- d) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque beneficiarie dei contributi pubblici;
- e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
- f) l'autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata;
- g) la definizione delle modalità e delle periodicità per la formazione dei programmi di mobilità degli assegnatari;
- h) il superamento del rapporto vani-composizione del nucleo familiare;
- i) istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie.

**Art. 2***Risorse Idriche e Difesa del Suolo*

Alle Province sono conferite le funzioni amministrative riguardanti:

- a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela degli abitati costieri;
- b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
- c) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere in ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai RR.DD. 523/1904, 2669/1937 e 1775/1933;
- d) realizzazione delle dighe non riservate al Registro Italiano delle Dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, D.Lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
- e) demanio idrico: rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso, concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;
- f) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.

Ai Comuni sono conferite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:

- a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal R.D. 523/1904 e dal R.D. 2669/1937, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
- b) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 37 in materia di tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;
- c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di Bonifica;
- d) l'approvvigionamento idrico di emergenza;
- e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

**Art. 3***Opere pubbliche*

Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell'art. 93 del D.Lgs. n. 112/98 sono trasferite ai Comuni capoluogo di Provincia nel cui territorio debbano essere eseguiti i lavori e alle Province per i lavori realizzati nei restanti Comuni.

Sono fatti salvi i conferimenti e le deleghe di funzioni agli Enti Locali disposti in materia di opere pubbliche da leggi statali e regionali, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 bis comma 1, lettere a) e b) della Legge regionale 26 maggio 1997, n. 9, per come modificata dalla Legge regionale 24 maggio 1999, n. 14.

Le funzioni in materia di opere idrauliche conferite o delegate agli Enti Locali comprendono anche quelle concernenti la valutazione tecnica-amministrativa e l'attività consultiva sui relativi progetti.

**Art. 4***Decorrenza*

Ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della L.R. n. 34 del 12/8/2002, l'effettivo esercizio da parte degli Enti Locali delle funzioni conferite è stabilito con apposite deliberazioni della Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali, ed a seguito dell'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative, necessarie per lo svolgimento delle funzioni medesime.

Catanzaro, lì 4 aprile 2002

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Francesco Mirante**

---